

2.2 Il lavoro gratuito

E' indubbio che con l'art. 2, della legge n. 266/91 il legislatore ha operato un riconoscimento legale delle attività svolte - all'interno di determinate strutture organizzative - in maniera gratuita e rivolte al perseguimento di finalità esclusivamente solidaristiche. Per comprendere la portata innovativa di tale disposizione, appare preliminarmente necessario dedicare alcuni cenni all'esame della configurazione giuridica del lavoro gratuito all'interno del nostro ordinamento, soffermando la nostra attenzione all'attività di volontariato *in quanto tale*, ovvero svolta in assenza di un panorama normativo di riferimento, sia quindi - indistintamente - in forma individuale che organizzata.

La dottrina ha dibattuto a lungo circa la configurabilità generale di rapporti di lavoro a titolo gratuito, soprattutto con riferimento alla loro riconducibilità o meno all'interno dello schema negoziale di cui all'art. 2094 c.c., ovvero alla deducibilità dello stesso in un contratto atipico, di donazione o di comodato¹⁴³. Non essendo questa la sede per esaminare le articolate argomentazioni interpretative addotte dalla dottrina nel corso degli anni, è sufficiente ricordare come l'opinione prevalente si sia oramai orientata nel senso dell'ammissibilità di un rapporto di lavoro atipico gratuito, riconducibile al principio della libertà dei tipi contrattuali sancita dall'art. 1322, 2° comma, c.c.¹⁴⁴. Con particolare riferimento al lavoro volontario, in assenza di una legge che regolasse direttamente i rapporti interni alle associazioni di volontariato, esso - qualificato talora anche nei termini della liberalità d'uso, ai sensi dell'art. 770, 2° comma, c.c.¹⁴⁵ - è stato ricondotto dalla dottrina prevalente¹⁴⁶ alla *tipologia dei contratti innominati*, ammissibili - come è noto - se e in quanto diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico: ed infatti, nel suo nucleo puro, "il volontariato si caratterizza per la dimensione o mediazione collettiva (che oltre al ruolo culturale ha quello di vaglio e garanzia della spontaneità della scelta), e per la diretta destinazione a realizzare interessi certamente meritevoli di tutela in misura non inferiore a quello della retribuzione. Interessi condivisi da entrambe le parti, anzi scelti e sentiti come propri dallo stesso prestatore, e perciò idonei a caratterizzare il negozio e a sottrarlo alla *vis attractiva* dello schema di cui all'art. 2094 cod. civ."¹⁴⁷.

Sotto il profilo giudiziario, tale ricostruzione dogmatica ha però incontrato notevoli difficoltà applicative.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti costantemente affermato che - qualora una determinata attività risulti eseguita *affectionis vel benevolentiae causa* o in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggono o si spera di trarre dall'esercizio dell'attività stessa¹⁴⁸, e questa sia svolta perciò a titolo gratuito - non è configurabile la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato: inoltre, attesa la normale onerosità del rapporto di lavoro subordinato, "la gratuità di una prestazione obiettivamente lavorativa deve essere ricavata da specifici elementi oggettivi e soggettivi (quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico-sociale dei soggetti nonché le relazioni personali fra di essi) e non può essere presunta, tranne che nel caso di convivenze familiari, giacché in tale ambito, in base all'*id quod plerumque accidit*, le prestazioni oggettivamente lavorative debbono, salva la prova contraria, presumersi svolte al di fuori di qualsiasi incontro di volontà

¹⁴³ Il dibattito è attentamente ricostruito da MENGHINI, 1989, I ss. Più di recente, v. PIZZOFERRATO, 1995, 430 ss.

¹⁴⁴ V. già TREU, 1968, I ss. e spec. 27, secondo il quale - se è pur vero che "ogni negozio specificamente disciplinato dall'ordinamento è caratterizzato da una serie di connotati strutturali che lo identificano" - ciò non esclude che un regolamento negoziale che modifichi alcuni di questi requisiti "sia possibile in base al principio generale dell'art. 1322, 2° comma"; MAGRINI, 1973, 388; CHECCINI, 1977, 178; GHERA, 1996, 66-67, il quale ammette che la prestazione gratuita "può dare ingresso a forti sospetti di frode alla legge (art. 1344 c.c.)"; GHEZZI-ROMAGNOLI, 1980, 111.

¹⁴⁵ MENGHINI, 1989, 155.

¹⁴⁶ V. gli autori citati alla precedente nota 144.

¹⁴⁷ DELL'OLIO, 1986, 7.

¹⁴⁸ V., sul punto, Cass. 30-10-1991, n. 11559, *Riv. Giur. Lav.*, 1992, II, 474 (con nota di PRASCA, *Lavoro gratuito, semigratuito e oneroso: i difficili percorsi del lavoro familiare e caritatevole*), secondo cui "il fatto delle "ricompense future" può rappresentare la giustificazione causale di una prestazione a titolo gratuito in quanto priva del corrispettivo della retribuzione soltanto qualora venga accertata la sua concreta probabilità di accadimento e non si profili esclusivamente come "vaga promessa"; altrimenti, il rapporto di affetto e lo spirito caritatevole come circostanze soggettive non giustificano pienamente l'eccezione alla normale onerosità del rapporto".

contrattuale e sotto il solo stimolo di principi ed impulsi morali ed affettivi, senza subordinazione e senza prospettiva di retribuzione¹⁴⁹.

Ammissa la sussistenza della presunzione di gratuità del lavoro esclusivamente nei casi di prestazioni lavorative svolte nell'ambito della famiglia o di comunità familiari (rese tra persone conviventi legate da vincoli di parentela, di affinità o di coniugio o tra conviventi *more uxorio*)¹⁵⁰, nonché rese tra persone conviventi legate da vincolo di affettuosa ospitalità o conviventi in comunità religiose¹⁵¹, la Suprema Corte ha poi precisato che - in presenza di attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato - la sussistenza di elementi e situazioni giustificativi dell'eccezione alla normale onerosità dell'attività lavorativa richiede un preciso riscontro, alla stregua delle concrete modalità di svolgimento dell'attività stessa. L'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a titolo gratuito non può, quindi, fondarsi né "sulla inerzia del lavoratore nel richiedere il compenso"¹⁵², né sulla modesta entità quantitativa delle prestazioni predette, che può incidere solo sulla determinazione del relativo compenso¹⁵³, né, infine, sul *nomen juris* "aprioristicamente" attribuito al rapporto dalle parti¹⁵⁴, dovendo la gratuità essere desunta - oltre che dall'analisi del concreto svolgimento del rapporto - anche dall' "originaria volontà delle parti", manifestatasi nella fase iniziale del rapporto lavorativo¹⁵⁵. Tale valutazione si è in sostanza incentrata sull'analisi dell'*animus* con cui il preteso lavoratore subordinato aveva inteso offrire la sua collaborazione nel momento genetico del rapporto, così operandosi attraverso un ampio ricorso alle presunzioni.

Muovendo da tali premesse, appare evidente come assai incerto si sia rivelato il contenzioso giurisprudenziale in materia di qualificazione del rapporto di lavoro dei volontari, generalmente promosso da soggetti che, dopo molti anni di collaborazione, rivendicavano la qualificazione (e il relativo trattamento) di lavoratori subordinati. Tali incertezze appaiono ancora più marcate ove si consideri che, in alcune pronunce, la Cassazione ha escluso la rilevanza giuridica delle prestazioni di volontariato, riconducendole - in buona sostanza - a prestazioni di mera cortesia¹⁵⁶. La "timidezza della Cassazione a costruire la categoria del "rapporto volontario", visto che essa si limita ad utilizzare lo schema indistinto, e nella specie certamente riduttivo, delle "prestazioni di cortesia"¹⁵⁷, ha quindi condotto il legislatore alla individuazione di criteri idonei a consentire una (quanto più) chiara distinzione tra rapporto volontario e lavoro subordinato.

¹⁴⁹ Rientrando nel novero delle suddette convivenze a carattere familiare, oltre la famiglia in senso etico-giuridico, anche le comunità religiose: Cass. civ., 13-5-1982, n. 2987, *Ghur. It.*, 1983, I, 1, 1944 ss.

¹⁵⁰ La presunzione di gratuità dell'attività svolta nell'ambito della famiglia è stata peraltro sottoposta a revisione - soprattutto da parte della dottrina - a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 151 del 1975 (*Riforma del diritto di famiglia*) e, in particolare, della disposizione di cui all'art. 230 *bis* c.c.: cfr., per tutti, BALESTRA, 1996.

¹⁵¹ Sulla presunzione di gratuità delle prestazioni svolte "*religionis causa*", v. anche Cass. 8-1-1991, n. 69, *GC*, 1991, I, 2100 ss.; e, più di recente, Pret. Roma, 12-8-1996, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1997, II, 472.

¹⁵² Cass. 11-4-1981, n. 2123, *Foro It.*, 1982, I, c. 208; Cass. 19-1-1983, n. 527, in *GC*, 1983, 3376 ss.; Cass. civ., 12-6-1987, n. 5182, in *Mass.*, 1987.

¹⁵³ Cass. civ., 16-6-1989, n. 2915, in *Mass.*, 1989.

¹⁵⁴ Sulla irrilevanza della qualificazione data dalle parti come "volontariato gratuito" ad un rapporto che - per le concrete modalità di svolgimento - deve invece considerarsi di tipo subordinato (a carattere oneroso), v. Cass. 2123/1981, *cit.* Più in generale, sulla necessaria rispondenza tra l'originaria denominazione del rapporto e l'effettiva modalità di svolgimento dello stesso, v. - tra le più recenti pronunce - Cass. 20-1-1995, n. 649, in *Mass.*, 1995; Cass. 17-6-1996, n. 5532, in *Mass.*, 1996. La giurisprudenza non ha mancato di ritenere "superabile" anche la qualificazione legislativa del rapporto: v. ad esempio, con riferimento alla qualificazione del servizio di volontariato civile regolato dalla l. 26-2-1987, n. 49 (su cui v. CASSESE e FRANCHINI, 1989, 333 ss.) - peraltro non riconducibile al volontariato di cui alla l. n. 266/91 - Corte cost., 21-6-1996, n. 211, in *GIC*, 1996, 1867 ss., sul carattere subordinato di tale attività, malgrado la qualificazione legislativa in termini di lavoro autonomo.

¹⁵⁵ Cfr., *ex plurimis*, Cass. 527/1983, *cit.*; Cass. 5182/1987, *cit.*; Cass. 12-11-1985, n. 5550, *NGL*, 1986, 135; Cass., 29-8-1987, n. 7148, in *Mass.*, 1987; Cass. 21-1-1988, n. 447, in *Mass.*, 1988; Cass., 16-2-1993, n. 1895, in *Mass.*, 1993.

¹⁵⁶ Cass. 13-12-1983, n. 7363, a quanto consta inedita, secondo cui il carattere volontario dell'attività lavorativa prestata dal soggetto nell'ambito di un'organizzazione di volontariato "esclude che l'attività medesima possa considerarsi come dovuta, e quindi come oggetto di un apporto associativo o di un rapporto di lavoro subordinato"; v. anche Cass. 10-6-1986, n. 3846, in *Mass.*, 1986, secondo cui l'offerta spontanea della prestazione per il raggiungimento di fini istituzionali dell'associazione non fa sorgere alcun vincolo giuridico a carico dell'aderente, sicché la relazione intercorsa tra quest'ultimo ed il beneficiario delle prestazioni "non potendo costituire fonte di alcun rapporto giuridico obbligatorio, è da collocare fuori dal terreno giuridico". Il testo integrale delle due pronunce è riportato in ANGELONI, 1994, 290 ss., note 115 e 116. In dottrina, riconduce l'attività del volontario al rapporto di cortesia PANUCCIO, 1987, 59.

¹⁵⁷ LIPARI, 1997, 21, spec. nota 62.

2.3 La legge-quadro sul volontariato: tipologie di rapporti lavorativi nelle organizzazioni di volontariato

L'art. 3, comma 1, della legge n. 266 del 1991, nel definire l'organizzazione di volontariato *per relationem* - attraverso cioè il rinvio alla definizione di attività di volontariato di cui al precedente art. 2 - specifica altresì che la stessa deve avvalersi "in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti". Tale disposizione necessita, a sua volta, di essere letta in connessione con quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo, in cui si consente l'assunzione di lavoratori dipendenti o il ricorso a lavoratori autonomi "esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta". E' stato correttamente osservato come quest'ultima previsione contenga un ampio margine di indeterminazione¹⁵⁸, data l'impossibilità del legislatore di operare attraverso la specificazione di precise percentuali numeriche¹⁵⁹. Di contro, appare evidente che il rapporto intercorrente tra il lavoratore subordinato o autonomo e l'organizzazione di volontariato (intesa come datore di lavoro/committente) risulterà regolato sulla base della generale disciplina privatistica, di volta in volta ritenuta applicabile.

La legge n. 266/91 dispone, inoltre, l'assoluta incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte¹⁶⁰. Tale incompatibilità dovrebbe impedire quel cumulo di rapporti che costituisce il "terreno più fertile per gli inquinamenti e le zone grigie"¹⁶¹, essendosi correttamente osservato che "la causa del contratto costitutivo di un'organizzazione di volontariato deve essere pura", non essendo ammesse "contaminazioni giuridiche" che determinino una causa mista del contratto medesimo¹⁶².

2.3.1 L'attività di volontariato: definizione per caratteri

L'art. 2, comma 1, della l. 11 agosto 1991, n. 266 qualifica come attività di volontariato "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà". Come si è già avuto modo di ricordare, si tratta di una definizione operata attraverso l'individuazione dei caratteri necessariamente richiesti per contraddistinguere la stessa attività.

Un primo dubbio è stato sollevato circa la portata estensiva della predetta definizione, interrogandosi la dottrina sulla possibilità di estendere i predetti requisiti a qualunque attività di volontariato oggettivamente considerata. Si è al riguardo correttamente osservato come in realtà gran parte dei predetti requisiti - quali la spontaneità, la gratuità, l'assenza di fini di lucro e lo scopo esclusivo di solidarietà - "valgono per qualunque tipo di attività di volontariato"¹⁶³; e che in mancanza di taluno dei predetti requisiti, l'attività prestata è pur sempre di volontariato, seppure svolta al di fuori della legge quadro: con la conseguente impossibilità di estendere, neanche in via analogica, la disciplina della l. n. 266/91¹⁶⁴.

Muovendo da tale generale premessa, appare evidente come, tra i requisiti elencati dalla disposizione in esame al fine della esatta individuazione dell'attività di volontariato, quelli che assumono una effettiva portata novativa risultano essere lo svolgimento della predetta attività "tramite l'organizzazione" cui si aderisce; la gratuità, come integrata dalla necessaria assenza di fine di lucro anche indiretto, nonché l'esclusivo fine solidaristico perseguito.

¹⁵⁸ PANUCCIO, 1993, 1089.

¹⁵⁹ ITALIA, 1992, 12-13, il quale evidenzia come il criterio della prevalenza risulti "proporzionato e correlato alle varie organizzazioni di volontariato", non potendo quindi l'eventuale percentuale numerica risultare aprioristicamente determinata.

¹⁶⁰ Ma v. la legge reg. n. 18/1995 per la Calabria che, nel confermare l'incompatibilità della qualità di volontario con le altre forme lavorative, riconosce espressamente la compatibilità "con la qualità di dipendente pubblico, quando le prestazioni hanno luogo fuori dall'orario di lavoro in servizi pubblici e privati diversi da quelli prestati come dipendente" (art. 2, comma 5).

¹⁶¹ MENGHINI, 1992, 73; v. già ID., 1989, 162 ss. e spec. 169, ove si afferma che "la previsione di una incompatibilità assoluta evita proprio quelle forme ibride di semivolontariato che più danno luogo a rischi di sfruttamento e di assenza di tutele dovuti al 'patriottismo associazionistico'".

¹⁶² ANGELONI, 1994, 316-317.

¹⁶³ ANGELONI, 1994, 307.

¹⁶⁴ PANICO e PICCIOTTO, 1992, 36, spec. nota 7. La posizione sembra condivisa anche da PIZZOFERRATO, 1995, 450, il quale - soffermando l'attenzione al requisito dell'assenza di fine di lucro anche indiretto - sostiene che "l'attività volontaria gratuita che persegue in via mediata vantaggi patrimoniali è... ugualmente ammissibile, ma fuoriesce dall'ambito applicativo della normativa in oggetto".

Con riferimento, *in primis*, al requisito della *personalità*, esso è stato concordemente interpretato nel senso della infungibilità della prestazione resa dal volontario rispetto all'obbligo dallo stesso assunto¹⁶⁵. Maggiori contrasti interpretativi sono sorti, invece, con riferimento al requisito della *spontaneità*, ora interpretato semplicemente nel senso di assunzione dell'impegno a svolgere la prestazione, in assenza di obblighi derivanti da doveri pubblicistici¹⁶⁶, ora nel senso che l'attività posta in essere "non deve essere attuata...in adempimento di obblighi giuridici o giuridicamente rilevanti", essendo assente nella legge-quadro "qualsiasi riferimento ad un obbligo di continuità della attività una volta iniziata"¹⁶⁷: in ultima analisi, il tutto resta affidato alla "sensibilità del volontario, senza alcuna sanzione nell'ipotesi di abbandono ingiustificato dell'attività"¹⁶⁸.

L'interpretazione della spontaneità nel senso della sottrazione a specifici obblighi e doveri giuridici derivanti dall'attività svolta apre, invero, delicatissime problematiche - soprattutto in relazione al già ricordato requisito dell'incompatibilità dell'attività di volontariato con ogni "rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte" - concernenti lo stesso inquadramento dogmatico dell'attività di volontariato, in quanto attività prestata o meno in base ad un vincolo giuridico contrattuale o negoziale.

Accanto ad un orientamento minoritario, secondo il quale il volontariato non costituirebbe un rapporto giuridico patrimoniale, trattandosi piuttosto di "un negozio giuridico bilaterale, *non contrattuale*"¹⁶⁹, l'opinione prevalente riconduce il lavoro volontario nella categoria della contrattualità, assumendo il volontario a favore dell'organizzazione una vera e propria obbligazione contrattuale, "avente ad oggetto una prestazione a carattere patrimoniale, suscettibile di valutazione economica, e corrispondente ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (art. 1174 c.c.)"¹⁷⁰. Riconosciuta la forma contrattuale del volontariato, tale dottrina si è poi interrogata sulla "fonte" dell'obbligazione lavorativa, potendosi discutere se essa "nasca necessariamente dall'adesione all'organizzazione (contratto associativo) oppure trovi causa nella convenzione od ancora in un autonomo e specifico tipo negoziale"¹⁷¹. A fronte di siffatte posizioni dubitative, non è mancato peraltro chi, attraverso un attento esame dell'intera normativa contenuta nella L. n. 266 del 1991, ha "in modo inequivoco" inquadrato la relazione intercorrente tra il volontario e l'organizzazione in un "rapporto giuridico associativo contrattuale, costituito mediante un contratto di associazione", "con la sua tipica causa consistente nel perseguimento di finalità di carattere ideale o non economico"¹⁷². Tale ricostruzione si articola, in sostanza, sulla base della distinzione tra la qualificazione dell'attività di volontariato in quanto tale e quella del "contratto fonte della struttura" che eroga la predetta attività: gli aderenti risultano "legati" all'organizzazione di volontariato da un vero e proprio vincolo associativo, con natura contrattuale, e prestano quindi la propria attività nell'ambito dell'organizzazione, in esecuzione del predetto contratto associativo; quest'ultima poi provvederà ad indirizzare verso i beneficiari l'attività di volontariato, sulla base delle varie configurazioni giuridiche che questa può, a seconda dei casi e delle circostanze, assumere (donazioni, contratti gratuiti tipici ovvero prestazioni di cortesia)¹⁷³.

Altro requisito indispensabile per la realizzazione dello scopo solidaristico e quello della *gratuità* della prestazione resa dal volontario, con ciò intendendosi la rinuncia, da parte di quest'ultimo, a ricevere una qualsiasi controprestazione economica in relazione all'attività svolta presso l'organizzazione cui aderisce; il che non esclude, peraltro, che quest'ultima possa ricevere un corrispettivo per i servizi prestati (sotto forma di contributo, donazione o lascito testamentario). Alle osservazioni già svolte sul punto nel precedente paragrafo deve aggiungersi come - ad ulteriore rafforzamento del necessario carattere della

¹⁶⁵ OLIVELLI, 1991, 203 ss.; CANAVESI, 1991, 212 ss.; MARIANI, 1993, 784 ss.; PANICO E PICCIOTTO, 1992, 38. Sull'infungibilità della prestazione lavorativa v. le ulteriori considerazioni di MENGHINI, 1992, 70.

¹⁶⁶ RIGANO, 1995, 65; MENGHINI, 1992, 71.

¹⁶⁷ V. però la legge regionale della Lombardia 24-7-1993, n. 22, che - tra i requisiti caratterizzanti l'attività di volontariato - espressamente fa riferimento al servizio reso dai cittadini "in modo continuativo" (art. 2, comma 1).

¹⁶⁸ Tutte le citazioni sono di PANICO E PICCIOTTO, 1992, 36-37.

¹⁶⁹ MARIANI, 1993, 794.

¹⁷⁰ PIZZOPERRATO, 1995, 453, secondo il quale, ferma restando la necessaria indagine sulla relazione negoziale che in concreto verrà a costituirsi, l'esistenza di un rapporto giuridico patrimoniale tra volontario ed organizzazione consente di individuare in capo al primo una "responsabilità per mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti, per i danni causati all'organizzazione".

¹⁷¹ CANAVESI, 1991, 212 ss.

¹⁷² ANGELONI, 1994, rispettivamente 318 e 316.

¹⁷³ *Contra* MENGHINI, 1989, 154, secondo il quale l'attività del volontario non può essere configurata come adempimento del contratto di associazione, essendo simili previsioni non ricorrenti negli statuti e, seppure rinvenibili, "non potrebbero determinare a priori il lavoro cui è chiamato ogni singolo".

gratuità della prestazione resa dal volontario - è poi espressamente richiesta l'assenza di fine di lucro, anche indiretto, nonché l'impossibilità per il volontario di ricevere compensi "in alcun modo nemmeno dal beneficiario" della sua attività, potendo essere rimborsate soltanto le spese "effettivamente sostenute per l'attività prestata", ovvero quelle documentate con la presentazione di fatture o conti (c.d. rimborso a piè di lista)¹⁷⁴. Ad ulteriore garanzia di controllo e contenimento dei rimborsi, viene poi demandato al prudente apprezzamento dell'organizzazione fissare in limiti oggettivi l'importo del predetto rimborso, "affinché non si attui, sotto le sue sembianze, una qualsiasi remunerazione per il volontario"¹⁷⁵. Per completezza sul punto, si ricorda inoltre che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 ("Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196") nel consentire - ai fini di una più efficace attuazione di alcuni progetti di lavori di pubblica utilità¹⁷⁶ - ai soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili¹⁷⁷ di essere affiancati da volontari anziani appartenenti alle associazioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, prevede la possibilità di corrispondere agli stessi "un rimborso spese a carico degli enti utilizzatori".

La previsione della necessaria assenza dello scopo lucrativo, anche indiretto, assume particolare valenza soprattutto alla luce degli indirizzi giurisprudenziali, nettamente orientati in senso opposto¹⁷⁸: essa, peraltro, non esclude che l'attività di volontariato, soprattutto se svolta dai giovani, possa rappresentare un'occasione di formazione professionale, traendosi di ciò conferma indiretta dal disposto dell'art. 10, lett. f) della l. n. 266/91, che - tra le competenze delle regioni e delle province autonome - prevede la predisposizione di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale.

All'esclusione di ogni fine lucrativo, anche indiretto, si accompagna la contestuale necessità dell'*esclusivo fine di solidarietà*. Non soffermandoci sull'alto valore del principio solidaristico, già esaminato in precedenza (cfr. *supra*, par. 3), si evidenzia in questa sede come, accanto a chi ha rinvenuto la *causa* dell'attività di volontariato proprio nello "scambio fra prestazione lavorativa e realizzazione della finalità di solidarietà"¹⁷⁹, altri hanno negato in maniera risoluta che lo scopo di solidarietà, anche dopo l'emanazione della normativa di cui alla l. 266/91, possa costituire un'autonoma causa contrattuale o negoziale, ora sostenendosi l'impossibilità di sottoporre a valutazione economica la valutazione degli scopi solidaristici¹⁸⁰; ora ritenendosi che la "scarna" disciplina dell'attività di volontariato fornita dai commi 2 e 3 dell'art. 2 consiste, sostanzialmente, "in prescrizioni di carattere meramente negativo" e, quindi, "non può costituire una causa tipica, se tale è la causa dei contratti (o dei negozi) 'previsti e regolati dalla legge', aventi cioè 'una disciplina particolare' ai sensi dell'art. 1323 c.c."¹⁸¹.

Infine, pur non sussistendo una diretta relazione giuridica tra i volontari ed i beneficiari della prestazione da questi resa, si pone per i primi il problema della responsabilità per i danni eventualmente cagionati nello svolgimento della propria attività: la difficoltà dell'estensione analogica dell'art. 2094 c.c.¹⁸² ha reso obbligatoria in capo all'associazione l'*assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché contro la responsabilità civile verso terzi*, attraverso polizze stipulate anche in forma numerica o collettiva¹⁸³.

2.3.2 La qualificazione giuridica del rapporto di volontariato

L'indicazione legislativa dei requisiti caratterizzanti l'attività di volontariato ha riproposto in sede dottrinale la questione della individuazione della natura giuridica del rapporto di volontariato e, in

¹⁷⁴ Sul punto v. MARIANI, 1993, 786. Sulla incompatibilità di ogni forma di compenso con la natura stessa della prestazione resa dal volontario, di modo che il rimborso delle spese risulta ammissibile "solo entro limiti estremamente rigorosi e purché siano assicurate idonee garanzie di trasparenza", v. T.A.R. Puglia, sez. II Lecce, 7 giugno 1996, n. 440, TAR, 1996, I, 3465.

¹⁷⁵ PANICO e PICCIOTTO, 1992, 40.

¹⁷⁶ Ovvero quelli attivati nei settori della cura della persona, dell'ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo alla "cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale" (art. 2, commi 1, lett. a).

¹⁷⁷ Espressamente individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto.

¹⁷⁸ V. *supra* nota 148.

¹⁷⁹ OLIVELLI, 1991, 206-208; in senso conforme, v. anche CANAVESI, 1991, 214 e 221.

¹⁸⁰ MENGHINI, 1992, 72 e, seppure attraverso una diversa ricostruzione interpretativa, MARIANI, 1993, 794.

¹⁸¹ Così ANGELONI, 1994, 282, che richiama GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Vol. II, t. 1, Padova, 1990, 180.

¹⁸² LIPANI, PIEPOLI, TAVAZZA, 1980, 130.

¹⁸³ Sulla configurazione delle polizze assicurative, nonché sugli adempimenti delle organizzazioni di volontariato e sulle modalità di controllo, v. il d.m. 14 febbraio 1992, come modificato dal Decreto 16 novembre 1992 del Min. dell'Industria.

particolare, della sussistenza o meno di una nuova fattispecie negoziale, avente ad oggetto l'esplicazione dell'attività di volontariato, così elevandola al rango di contratto o negozio tipico.

Sotto il primo profilo, si è già avuto modo di ricordare come siano state elaborate, già prima della legge-quadro, diverse ipotesi di qualificazione del rapporto intercorrente tra il singolo e l'associazione cui questo aderisce. Accanto a posizioni orientate ora nel senso della qualificazione come adempimento di obbligazione naturale, con ciò intendendosi, ai sensi dell'art. 2034 c.c., "quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali"¹⁸⁴, ora in termini di promesse di liberalità d'uso, "poi attuate mediante la prestazione di lavoro subordinato, dopo l'accettazione dell'ente"¹⁸⁵, vi è chi ha ricondotto tale relazione ad un vero e proprio rapporto giuridico contrattuale, originato da un contratto di associazione, in esecuzione del quale risulta svolta l'attività prestata dal volontario, "come tale assistita da una valida giustificazione giuridica che preclude al volontario l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento"¹⁸⁶. Ed invero, sul riconoscimento della fonte contrattuale del rapporto di volontariato appare - seppur sulla base di diversificate prospettazioni, come si è già avuto modo di evidenziare nel precedente paragrafo - oramai concorde la dottrina prevalente¹⁸⁷, che correttamente rinvia la qualificazione giuridica del rapporto alla concreta configurazione che, di fatto, può assumere il lavoro del volontario¹⁸⁸.

Del pari, non ci sembra rinvenibile nella legge n. 266 del 1991 la volontà di configurare un "nuovo tipo contrattuale" - da identificarsi nel lavoro volontario - sostenuta da chi, nell'impossibilità di ricondurre tale attività nello schema del lavoro subordinato, autonomo, o in "qualsivoglia altro ambito regolativo tipico", ritiene che "l'unica qualificazione possibile e residuale appare quella che si limita a riconoscere e a "tipizzare" la "specie", come autonoma e separata, in ragione della finalità solidaristica della prestazione eseguita all'interno di una "speciale" organizzazione"¹⁸⁹. Al di là del fatto che le norme della legge-quadro risultano dotate di una portata circoscritta al campo di applicazione della legge stessa¹⁹⁰, sembra maggiormente convincente la posizione di chi ritiene che con questa legge il legislatore, più che arricchire la tipologia dei rapporti di lavoro subordinato, ha tentato di "collocare al di fuori della logica giuslavoristica relazioni intersoggettive in cui il lavoro di un soggetto in un'organizzazione non propria è pur sempre un dato di fatto incontrovertibile"¹⁹¹.

Ci sembra, infine, che la definizione legale dell'attività di volontariato fornita dalla legge-quadro consenta di superare le incertezze connesse alla qualificazione del rapporto di lavoro del volontario - derivanti dalla confusione tra lavoro volontario e lavoro subordinato - operando in favore delle organizzazioni di volontariato, nel senso di limitare notevolmente le rivendicazioni "postume" dei volontari, con tutte le conseguenze relative a pretese retributive ed applicabilità integrale della disciplina propria del lavoro subordinato¹⁹²; risultato che appare sostanzialmente raggiunto "mediante la (implicita)

¹⁸⁴ L'assimilazione della predetta attività ad un'obbligazione naturale è prospettata da GHERA, 1996, 68, secondo il quale "l'adempimento di tali doveri non produce altri effetti, ma comporta solo l'esclusione della ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato". *Contra*, v. ANGELONI, 1994, 297 ss. il quale non individua nell'esplicazione dell'attività del volontario il raggiungimento di quei "doveri della morale collettiva" - ovvero "sentiti in modo particolarmente intenso dalla coscienza sociale di una determinata società in un determinato momento storico, la cui inosservanza comporta riprovazione sociale" - in cui devono necessariamente consistere i "doveri morali e sociali" di cui all'art. 2034 c.c.

¹⁸⁵ MENGHINI, 1989, 155 e, in senso più problematico, *Id.*, 1992, 73.

¹⁸⁶ ANGELONI, 1994, 307 ss. e spec. 316. V. anche PANUCCIO, 1993, 1090-1091, secondo il quale poi la difficoltà derivante dall'esclusione - attraverso tale ricostruzione - della forma giuridica della fondazione potrebbe essere superata ricorrendo o "alla costituzione di un tipo associativo, strumentale alla realizzazione degli scopi della fondazione", o "a collegamenti fra associazioni e fondazioni, con cause miste".

¹⁸⁷ Agli autori richiamati *supra* nelle note 170 ss., *adde* GAROFALO, 1992, 54, spec. 388, secondo cui con la legge n. 266/91 "il contratto di lavoro gratuito...cessa di essere un contratto innominato e trova un suo riconoscimento", con la conseguenza che risulta "confermata la tesi di chi ammetteva il riconoscimento *ex art.* 1322, comma 2, cod. civ., di un simile contratto, distinguendone la fattispecie da quelle nelle quali la prestazione di lavoro viene dedotta in un contratto oneroso...sulla base della mancanza del fine di lucro nel programma contrattuale". *Contra*, v. la già ricordata posizione di MARIANI, 1993, 794, sulla base dell'asserita negazione della configurabilità del volontariato come rapporto giuridico patrimoniale.

¹⁸⁸ ANGELONI, 1994, 318 e, in senso conforme, PIZZOFERRATO, 1995, 453.

¹⁸⁹ MONTUSCHI, 1993, 1, spec. 34. La nascita di un nuovo tipo contrattuale è sostenuta anche da OLIVELLI, 1991, 206; GAROFALO, 1992, 388; e LASSANDARI, 1997, 1, 361.

¹⁹⁰ *Contra*, GAROFALO, 1992, 388.

¹⁹¹ RUSCIANO, 1992, 425-426. Nega la tipizzazione dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 266/91 anche ANGELONI, 1994, 282; MENGHINI, 1992, 72; CARINCI, 1999, 15; PIZZOFERRATO, 1999, 111.

¹⁹² Così LIPARI, 1997, 21, secondo il quale la legge-quadro sul volontariato ha "un ruolo all'un tempo più incidente e più limitato di quanto non sia apparso. Più incidente perché ... può essere assunta a sintomo di una realtà diffusa e capillare ... più limitato, perché non giuridicizza fatti prima affidati ad una dimensione metagiuridica, ma si limita ... ad evitare i rischi di una possibile confusione del rapporto volontario con quello di lavoro subordinato".

previsione di una presunzione di gratuità dell'attività esercitata a favore e nell'ambito delle organizzazioni individuate nel testo normativo, che va ad aggiungersi alle presunzioni semplici di gratuità, elaborate dalla giurisprudenza in materia di lavoro familiare e religioso¹⁹³.

Una conferma di questa ricostruzione può cogliersi negli orientamenti della più recente giurisprudenza, tesa a contrastare i rischi di "abuso" del volontariato¹⁹⁴. Appare infatti assai emblematico che, in sede giudiziaria, ove rilevato un uso fraudolento dello schema dell'attività di volontariato, si sia andato a colpire non tanto il "rapporto di lavoro" - riconoscendone il carattere della subordinazione - ma piuttosto l'organizzazione di volontariato, disponendone la cancellazione dai registri regionali e, quindi, la decadenza dal sistema dei benefici legislativi. Così ad esempio, a fronte della rilevata assenza del requisito della gratuità delle prestazioni rese nello svolgimento dell'ordinaria attività, si è ritenuto legittimo il provvedimento di cancellazione dal registro generale delle organizzazioni di volontariato, rilevandosi che "il divieto di remunerazione dell'attività di volontariato che l'art. 2 l. 11 agosto 1991 n. 266 pone come condizione per l'iscrizione delle istituzioni private di volontariato nell'apposito registro e per la conseguenziale fruizione dei contributi pubblici e delle agevolazioni fiscali riguarda, non solo il singolo aderente, ma in primo luogo l'ente nel quale questo opera"¹⁹⁵. D'altra parte, ancor più significativamente, si è ritenuto inapplicabile il diritto alla giusta retribuzione ai sensi dell'art. 2126 c.c. al volontario che abbia prestato - nell'ambito di attività associative - la propria attività con modalità riconducibili allo schema della subordinazione¹⁹⁶; ritenendosi addirittura che "le attività svolte ... a favore di un'associazione di volontariato in linea con lo scopo statutario e finalizzate alla realizzazione dello stesso si qualificano come prestazioni volontariamente gratuite estranee allo schema della subordinazione", anche se si esplicano nello svolgimento di attività incentivate con modeste somme di denaro¹⁹⁷.

2.3.3. Le agevolazioni per il volontario lavoratore

Il legislatore del 1991 si è infine preoccupato di tutelare lo svolgimento dell'attività di volontariato anche nell'ambito del rapporto lavorativo, sia privato che pubblico. Sotto il primo profilo, al lavoratore impegnato nelle organizzazioni di volontariato viene riconosciuto il diritto di "usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (art. 17, comma 1, l. n. 266/91). E' stato correttamente osservato come la formulazione della norma risulti, sul punto, scarsamente incisiva, andando sostanzialmente incontro ad una duplice limitazione: da una parte, infatti, le parti collettive restano libere di prevedere o meno le predette agevolazioni¹⁹⁸; e, dall'altra, l'eventuale fruizione delle stesse - laddove previste - risulta possibile pur sempre *nel limite della compatibilità con le esigenze aziendali*.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, l'art. 17, comma 2, della l. n. 266/91 aveva provveduto ad aggiungere un comma all'art. 3 della l. 29 marzo 1983, n. 93, ove si demandava agli accordi sindacali la disciplina dei criteri "per consentire ai lavoratori, che prestino

¹⁹³ PIZZOFERRATO, 1995, 449; e già MARIANI, 1993, 791, secondo il quale - peraltro - appare sempre necessaria un'indagine sull'*animus* del volontario, effettuabile solo caso per caso; in termini RIGANO, 1995, 64, nota 171, e MENGHINI, 1992, 73, spec. nota 140. Sull'esclusione - ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di volontariato svolto presso l'organizzazione cui il volontario aderisce - di siffatta indagine, v. CANAVESI, 1991; e PANUCCIO, 1987.

¹⁹⁴ Già prima della legge n. 266 del 1991 si era evidenziato in dottrina il rischio di una duplice strumentalizzazione dell'attività di volontariato, nel senso del suo possibile utilizzo sia per coprire fenomeni di sottoretribuzione, sia per la "canalizzazione" di finanziamenti pubblici": DELL'OLIO, 1986, 7.

¹⁹⁵ Così T.A.R. Puglia, sez. II Bari, 21-10-1995, n. 963, *JAR*, 1995, I, 4989 ss.; e anche ID., sez. II Lecce, 7-6-1996, n. 440, *Iv*, 1996, I, 3465 ss.

¹⁹⁶ Cons. Stato, Sez. VI, 30-6-1997, n. 1012, *FA*, 1997, 1703, rispetto ad un'ipotesi di attività di volontariato svolta presso un centro trasfusionale ospedaliero.

¹⁹⁷ Trib. Firenze, 13-5-1996, n. 194, in *Toscana lavoro giurisprudenza*, 1996, 4, 1102, che - nel pronunciarsi sulla qualificazione giuridica dell'attività lavorativa svolta presso organizzazioni di volontariato - sembra aver posto peculiare rilievo sia sulla "scontata" certezza dell'intento delle parti di rapportarsi su un piano di gratuito volontariato, sia sull'attenta ricostruzione dello scopo sociale dell'associazione e dei relativi obblighi operativi finalizzati alla realizzazione dello stesso. La ricostruzione del rapporto intercorrente tra i ricorrenti e l'associazione di volontariato è operata anche da Pret. Bergamo, 18-8-1995, n. 450, in *Ist. prev.*, 1995, II, 1249, il quale - muovendo dalla constatata inesistenza del rapporto associativo e dalla presenza, invece, di modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa tipiche della subordinazione, - ha riconosciuto il carattere subordinato dell'attività lavorativa (nella specie, artista) prestata dal ricorrente.

¹⁹⁸ Cfr. MARIANI, 1993b, 906, il quale parla, al riguardo, di "una sorta di invito a contrattare, privo di qualunque portata giuridica (*id est*: cogente) vera e propria". Sulla possibile configurazione, in capo alle parti, di un obbligo a contrarre, nonché sulle conseguenze derivanti dalla sua violazione, si interroga GAROFALO, 1992, 389.

nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro e di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza". Ferme restando - in ragione dell'analoga formulazione utilizzata nei due commi - anche per il settore pubblico le medesime considerazioni già svolte per il settore privato, questa seconda disposizione appariva in realtà ulteriormente limitativa rispetto alla prima, prevedendosi il riconoscimento delle suddette agevolazioni esclusivamente ai lavoratori che svolgevano l'attività di volontariato "nell'ambito del comune di abituale dimora". I dubbi interpretativi sollevati sul punto¹⁹⁹ possono ritenersi in realtà oramai superati in seguito alla esplicita abrogazione dell'art. 3 della l. n. 93 del 1983 ad opera dell'art. 74, comma 1, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Il principio del sostegno all'attività del volontariato svolta dal pubblico dipendente risulta oggi rinvenibile nell'art. 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo (come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546), ove viene riconosciuto alle amministrazioni pubbliche il compito di individuare "criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti...impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266".

Venuto meno il limite "territoriale" di esplicazione dell'attività del volontario²⁰⁰, la stessa rimane subordinata - anche nell'attuale formulazione - non solo alla compatibilità con l'organizzazione interna, ma anche al necessario intervento di una ulteriore fonte applicativa delle predette previsioni, che da bilaterale (accordi sindacali), diviene ora unilaterale (la pubblica amministrazione), rientrando quindi tale materia nei poteri gestionali del dirigente di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 29/93²⁰¹. Invero, anche in alcuni dei contratti collettivi nazionali di comparto appaiono ribadite - generalmente attraverso il ricorso a formulazioni di principio, meramente ripetitive del disposto legislativo - le previsioni di *favor* verso la partecipazione del personale alle attività delle associazioni di volontariato di cui alla legge-quadro n. 266/91: si pensi al riconoscimento, anche a favore dei suddetti dipendenti²⁰², della priorità nel ricorso a forme di impiego flessibile²⁰³, "anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza"²⁰⁴. Ed invero, la particolare sensibilità delle parti sociali verso il coinvolgimento del dipendente in attività extra-lavorative di interesse sociale sembra emergere soprattutto dall'inserimento - all'interno delle disposizioni concernenti i *permessi retribuiti* - di previsioni che riconoscono agli enti la possibilità (pur sempre, quindi, legata ad una atto discrezionale della pubblica amministrazione) di favorire "la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro"²⁰⁵.

1. Il lavoro nelle cooperative sociali

a. Il lavoro associato: cenni

Il rapporto di lavoro subordinato delineato dall'art. 2094 del codice civile è pacificamente considerato un rapporto di scambio, articolato intorno a due obbligazioni principali: da un lato, l'attività lavorativa, dall'altro, la retribuzione. Accanto ad esso sono poi rinvenibili altri rapporti che presentano una forte analogia con il lavoro subordinato, sotto il profilo della sottoprotezione economico-sociale di uno dei due contraenti. E' questo il caso dei rapporti a carattere associativo, che si fondano, invece, sull'interesse comune al buon andamento di un'attività economica, da cui dipende la soddisfazione di ciascun associato (VALLEBONA, 1999, 17), nonché sul possesso comuni dei mezzi di produzione e sulla

¹⁹⁹ V. ancora MARIANI, 1993b, 908.

²⁰⁰ Fermo restando, peraltro, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di individuare altri criteri volti a delimitare l'ambito (anche territoriale) di svolgimento dell'attività di volontariato da parte dei propri dipendenti.

²⁰¹ Così PAOLUCCI, 1995, 335.

²⁰² Oltre a coloro che si trovano "in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare".

²⁰³ Art. 17, comma 4, lett. e), CCNL delle Regioni e Autonomie locali, 15-3-1995; art. 17, comma 3, lett. d), CCNL degli Enti pubblici non economici, 28 marzo 1995; art. 18, comma 2, lett. e), CCNL della Sanità, 26-7-1995; art. 20, comma 3, lett. e), CCNL delle Università, 6-3-1996; art. 5, comma 3, lett. d), CCNL degli Enti di ricerca, 17-5-1996.

²⁰⁴ V. art. 3, comma 2, dell'Accordo stipulato il 14-11-1995, per il completamento degli istituti relativi all'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del CCNL del comparto dei Ministeri, già sottoscritto il 16-5-1995.

²⁰⁵ Art. 19, comma 10, CCNL delle Regioni e Autonomie locali, cit.; art. 19, comma 10, CCNL degli Enti pubblici non economici, cit.; art. 21, comma 8, CCNL della Sanità, cit.; art. 23, comma 10, CCNL dell'Università, cit.; art. 9, comma 10, CCNL degli Enti di ricerca, cit. Per un'analisi delle previsioni contenute nei contratti collettivi del settore privato, v. BENTIVOGLI, 1994.

partecipazione democratica alle decisioni dell'impresa. Nell'ambito di tale tipologia di rapporti, la figura più importante è indubbiamente quella del lavoro in cooperativa, svolto dai soci di società cooperative in vista del perseguimento di uno scopo mutualistico che, per le cooperative di produzione e lavoro, consiste nel fornire direttamente occasioni di lavoro ai soci.

Sotto il profilo lavoristico, una delle questioni maggiormente dibattute dalla dottrina e dalla giurisprudenza concerne la cumulabilità, in capo al socio di cooperativa, della posizione di lavoratore subordinato o autonomo. Fin dai primi anni '60 la giurisprudenza ha al riguardo ritenuto che le società cooperative di produzione e lavoro - per lo scopo mutualistico che caratterizza il contratto sociale e che si realizza mediante l'utilizzazione delle prestazioni lavorative dei soci - non hanno finalità di lucro e non si pongono quindi, rispetto ai soci-lavoratori nella posizione tipica del datore di lavoro, salva la possibilità di coesistenza nello stesso soggetto della qualità di socio e di lavoratore subordinato allorché sia prestata attività lavorativa diversa ed estranea rispetto a quella che il socio lavoratore sia obbligato a conferire in base al contratto sociale. Da ciò consegue che il rapporto intercorrente con il socio lavoratore - avente per oggetto prestazioni rivolte al conseguimento dei fini istituzionali della cooperativa - non ha natura di rapporto di lavoro subordinato, bensì è espressione del persistente rapporto societario, non ostando che detto socio sia tenuto all'osservanza dell'orario di lavoro e dei turni di servizio, né che percepisca un compenso commisurato alle giornate di effettivo lavoro e che sia soggetto alle assicurazioni sociali²⁰⁶. In tali ipotesi non viene, quindi, fatta operare la presunzione di lavoro subordinato, operando piuttosto la presunzione contraria: il giudice tende cioè a ritenere che qualsiasi prestazione di lavoro - data la mancanza di due distinti ed antagonisti centri di interesse - sia fornita alla stregua del principio mutualistico ed in adempimento del contratto sociale, e non costituisca quindi oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di prestazione coordinata e continuativa; la coesistenza di un rapporto associativo-cooperativistico e di un rapporto di lavoro subordinato è ammessa solo "qualora l'attività lavorativa svolta dal socio sia diversa ed estranea all'oggetto specifico dell'esercizio dell'impresa sociale"²⁰⁷.

Dalla generale non configurabilità, in capo al socio lavoratore, di un rapporto di lavoro subordinato discendono numerose conseguenze concernenti la disciplina applicabile all'attività da questi prestata. Si è così affermato che i compensi percepiti dal socio lavoratore non costituiscono retribuzione corrispettiva del lavoro, ma semplice ripartizione dei ricavi sociali²⁰⁸; ad essi non trovano quindi applicazione i principi di cui all'art. 36 Cost., ma la disciplina prevista dall'art. 45 Cost. a tutela della cooperazione²⁰⁹.

Ancora, al lavoro in cooperativa si applicano le tutele proprie del lavoro subordinato solo se ad esso espressamente estese dal legislatore, come è avvenuto in materia di orario di lavoro, riposi, prospettati paga, maternità, licenziamento collettivo e CIGS, previdenza, fondo di garanzia per il t.f.r. e le ultime retribuzioni^{210 211}.

Estremamente dibattuta è poi l'applicabilità del rito del lavoro alle controversie tra il socio e la società cooperativa. In contrasto con un prevalente orientamento giurisprudenziale che negava la competenza del giudice del lavoro - non attenendo tali controversie né ad un rapporto di lavoro

²⁰⁶ Cfr., *ex plurimis*, Cass. 22 agosto 1966, n. 2269, in *Foro It.*, 1966, I, 1294; Cass., 26 ottobre 1977, n. 4611, 1978, I, 414; Cass., 4 maggio 1983, n. 3068, *Ivi*, 1983, I, 814; Cass., 17 giugno 1988, n. 4145, in *Riv. Giur. Lav.*, 1989, II, 94; Cass. 18 aprile 1995, n. 4324, in *Mass. Giur. Lav.*, 1995, suppl., 29.

²⁰⁷ Cass. 28 maggio 1980, n. 3527, in *Riv. Giur. Lav.*, 1980, II, 1172; Cass. 8 settembre 1988, n. 5095, in *Notiz. Giur. Lav.*, 1988, 436; Cass. S.U., 29 marzo 1989, n. 1530, in *Foro It.*, 1989, I, 2181; Cass. S.U. 28 dicembre 1989, n. 5813, in *Giur. Cost.*, 1990, I, 1537, con nota di FERRONI; in *Società*, 1989, 692, con nota di PROTETTI; Cass. 30 dicembre 1994, n. 11328, in *Dir. Prat. Lav.*, 1995, II, 1283; Cass. 13 gennaio 1996, n. 221, *Ivi*, 1996, I, 1184.

²⁰⁸ Cass. 4 maggio 1983, n. 3068, *cit.*; Cass. 17 giugno 1988, n. 4145, *cit.*; Cass. 21 febbraio 1989, n. 992, in *Rep. Foro It.*, 1989, voce *Lavoro (rapporto)*, 607.

²⁰⁹ Cass. 17 giugno 1988, n. 4145, *cit.*; Cass. 12 dicembre 1986, n. 7434; Cass. 25 marzo 1986, n. 2126; Cass. 16 ottobre 1985, n. 5090, in *Giust. Civ.*, 1986, I, 66; Cass. 11 aprile 1985, n. 2390. In dottrina, l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. è sostenuta da VALLEBONA, 1991, 296; *contra*, ANDREONI, 1999, 80.

²¹⁰ Sul processo, sia legislativo che giurisprudenziale, di progressiva estensione ai soci lavoratori di tali tutele, v. ZOLI, 1996, 106; LASSANDARI, 1998, 62 ss.; MARIANI, 1997, 459.

²¹¹ Non si applica, invece, la normativa di limitazione del potere di licenziamento, dal momento che l'esclusione del socio non è equiparabile al licenziamento del dipendente: Cass. 26 ottobre 1977, n. 4611, in *Foro It.*, 1978, I, 414; Cass. 9 ottobre 1979, n. 5214, in *Rep. Foro It.*, voce *Lavoro (rapporto)*, 308; Cass. 14 gennaio 1985, n. 56, in *Riv. Giur. Lav.*, 1985, II, 381; Cass. 24 dicembre n. 13030, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1998, II, 837. Parimenti, non si applicano le garanzie formali del contraddittorio sancite dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori per le sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro al lavoratore: Cass. 4 aprile 1997, n. 2941, in *Mass.*, 1997.

subordinato (art. 409, n. 1, c.p.c.) né ad un rapporto di lavoro autonomo parasubordinato (art. 409, n. 3, c.p.c.), dei quali manca la tipica causa di scambio corrispettivo²¹² - si è posta da ultimo la Cassazione a Sezioni Unite secondo la quale "La controversia fra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, attinente a prestazioni lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, rientra nella competenza del giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui trae origine, pur da qualificare come associativo invece che di lavoro subordinato, è comunque equiparabile - al pari di quelli relativi all'impresa familiare - ai vari rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ. in considerazione della progressiva estensione operata dal legislatore di istituti e discipline propri dei lavoratori subordinati (da ultimo ai fini della procedura dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di quella di mobilità ex art. 8 D.L. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236), dovendo alla graduale applicazione al socio cooperatore della tutela sostanziale propria del lavoratore subordinato corrispondere un'analoga estensione della tutela processuale"²¹³.

Ed in effetti, appare oramai innegabile come il legislatore abbia di recente, in più occasioni, esteso al socio lavoratore tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato. Basti qui ricordare l'equiparazione del socio lavoratore di cooperativa al lavoratore subordinato - prevista dal d.lgs. n. 626/94 - ai fini della individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori; l'estensione della disciplina in materia di licenziamenti collettivi e mobilità (art. 8, co. 2, del d. l. n. 148/93, conv. in l. n. 236/93)²¹⁴, nonché di indennità di disoccupazione e del fondo di garanzia per il t.f.r. (art. 24, l. n. 196/97); e ancora, da ultimo, quella concernente lo sgravio contributivo, in misura totale, per i nuovi assunti in aree del Mezzogiorno, che viene riconosciuto "anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti" (art. 3, l. 448/98).

Affiora, nel contempo, un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità che - nell'accogliere una tesi dottrinale oramai maggioritaria²¹⁵ - si mostra incline a riconoscere l'insussistenza, in linea di principio, di "alcuna insanabile contraddizione o incompatibilità tra la qualità di socio di cooperativa e la prestazione di lavoro subordinato, ancorché quest'ultima sia coincidente con le finalità sociali". "In un campo ancora dominato dal principio dell'autonomia privata resta pur sempre indispensabile accertare quale e' stata la comune intenzione delle parti all'atto della stipulazione del contratto e con quali modalità e comportamenti il rapporto si sia venuto svolgendo nel tempo. In questo, come in altri settori, la qualificazione, in termini di autonomia o di subordinazione, del rapporto di lavoro, va pur sempre ricollegata, non già alla omogeneità o eterogeneità rispetto alle finalità sociali dell'attività prestata, bensì alla presenza o meno di quegli elementi che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, tradizionalmente valgono ad individuare il lavoro subordinato e a differenziarlo da quello autonomo: in particolare, al fine di verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro associativo ovvero di lavoro subordinato, occorre accertare se il corrispettivo dell'attività lavorativa escluda o meno un apprezzabile rischio, se colui che la esplica sia assoggettato al potere disciplinare e gerarchico della persona o

²¹² Cfr., tra le molte, Cass. 18 giugno 1985, n. 3671, in *Foro It.*, 1986, I, 1004; Cass. S.U. 28 dicembre 1989, n. 5813, cit.; Cass. 22 ottobre 1994, n. 8687, in *Mass. Giur. Lav.*, 1995, suppl., 2; Cass. 25 marzo 1997, n. 2635, in *Rep. Foro It.*, 1997, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, 60; Cass. 4 aprile 1997, n. 2941, *ivi*, 59. *Contra*, sulla base di una interpretazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c. che prescinde dalla causa del contratto, v. Cass. 17 gennaio 1989, n. 191, in *Rep. Foro It.*, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, 72; Cass. 14 giugno 1990, n. 5780, in *Mass. Giur. Lav.*, 1990, suppl., 96; Cass. 26 maggio 1997, n. 4662, in *Mass. Giur. Lav.*, 1997, 940.

²¹³ Cass. S.U., 30 ottobre 1998, n. 10906, in *Mass. Giur. Lav.*, 1999, 2, 192, con nota di BOGHETTICH, *Socio di società cooperativa di produzione e lavoro: qualificazione del rapporto e giudice competente*; in *Le Società*, 1999, 305, con nota di BONFANTE, *Lavoro in cooperativa e competenza del giudice del lavoro: il nuovo orientamento della Cassazione*; in *Oriente Giur. Lav.*, 1998, I, 1069; in *Giust. civ.*, 1999, I, 62, con nota di GIACALONE, *Cooperative di produzione e lavoro e competenza del giudice del lavoro*; in *Riv. Giur. Lav.*, 1999, II, 349, con nota di MADERA, *Le sezioni unite e la nuova figura del socio lavoratore "cotimprenditore": regolamento di competenza e primi commenti al disegno di legge sulle nuove norme in tema di cooperazione (11 settembre 1998, n. 3512. In senso critico v., in dottrina, VALLEBONA, 1999, 19-20.*

²¹⁴ Sull'estensione di questi istituti alle cooperative di lavoro si sofferma MARIANI, 1997, 460, secondo il quale tale equiparazione "pare destinata ad incidere anche sulla qualificazione della fattispecie", dal momento che soprattutto l'estensione della CIGS "smantisce la partecipazione del socio al rischio d'impresa, che, viceversa, dovrebbe costituire l'inevitabile corollario dell'assunto giuristico il quale il socio medesimo sarebbe 'imprenditore di se stesso'".

²¹⁵ BIAI, 1983, spec. 75 ss., il quale sottolinea la condizione di affinità tra la posizione del socio di una cooperativa di lavoro (specie se medio-grande) e le condizioni del lavoratore subordinato, tentando così di configurare, accanto al rapporto mutualistico, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. V. anche GALGANO, 1976; e BONFANTE, 1997.

dell'organo che assume le scelte di fondo nell'organizzazione delle persone e dei beni e, ancora, se il prestatore abbia un potere di controllo sulla gestione economica dell'impresa"²¹⁶.

3.2. Il lavoro nelle cooperative sociali

All'interno dell'ampio panorama associativo si colloca e riveste, ai fini della presente ricerca, un'importanza del tutto peculiare la L. 8 agosto 1991, n. 381²¹⁷, concernente la "Disciplina delle cooperative sociali".

Tale legge si ricollega idealmente alla normativa prevista dalla legge quadro sul volontariato, dal momento che prevede la presenza, accanto agli eventuali lavoratori subordinati alle dirette dipendenze della cooperativa sociale, ai soci ordinari ed a quelli svantaggiati, di soci volontari: il già ricordato carattere della prevalenza di lavoratori volontari, richiesto ai fini della costituzione dell'organizzazione di volontariato, consente però di operare una netta differenziazione rispetto alla composizione delle cooperative sociali. Queste ultime, costituite - ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 381 del 1991 - al fine di perseguire l'"interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini", possono avere ad oggetto, da una parte, "la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi" (lettera a); dall'altra, lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (lettera b)²¹⁸. La portata innovativa della legge in esame è stata correttamente rinvenuta nel "riconoscimento di una particolare ed inedita attività di impresa, qualificata proprio dal fine di solidarietà" (RIGANO, 1995, 58): e del resto lo stesso giudice delle leggi è giunto ad affermare che la cooperazione sociale rappresenta un "paradigma di azione collettiva", andando ricomprese sotto il nome di cooperativa sociale le "attività di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini, e in particolare di quelli svantaggiati, riconducibili al principio di solidarietà sociale solennemente proclamato dall'art. 2 della Costituzione, il cui sviluppo ed il cui sostegno rappresentano un compito che coinvolge l'intera comunità nazionale..."²¹⁹. Anche per le

²¹⁶ Cass. 3 marzo 1998, n. 2315, in *Società*, 1998, 1035, con nota di BONFANTE, *Mutualità e lavoro subordinato: fine di un'incompatibilità?*; in *Mass. Giur. Lav.*, 1998, 416, con nota di DE ROBERTIS, *Il socio di cooperativa di produzione e lavoro è davvero un lavoratore subordinato?*; in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1998, II, 486, con nota di NOGLER, *Nuove incertezze sulla qualificazione della prestazione lavorativa del socio della cooperativa*; nel medesimo senso, v. già Cass. 2 marzo 1989, n. 1170, in *Società*, 1989, n. 7, 692, con nota di PROTETTI; Cass. 22 luglio 1992, n. 8836, in *Mass.*, 1992; Cass. 29 luglio 1994, n. 7109, in *Giur. It.*, 1995, I, I, 553; Cass. 21 marzo 1995, n. 3250, in *Società*, 1995, n. 7, 914; Cass. 20 novembre 1995, n. 12009. Al riguardo, devono però qui ricordarsi le considerazioni svolte dal giudice delle leggi (sent. 12 febbraio 1996, n. 30, ma già anche in sent. 20 luglio 1995, n. 334) che - nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 1, della l. 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la tutela del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto anche in favore dei soci delle cooperative di produzione e lavoro, ai quali il diritto a tale trattamento sia attribuito dall'atto costitutivo della società o da una delibera successiva di modificazione del medesimo - ha ribadito la prevalente concezione societaria del lavoro in cooperativa, precisando che, allo stato attuale del nostro ordinamento, risulta ancora incompiuto il "processo legislativo di detipizzazione del contratto di lavoro, nel senso di collegare la tutela del lavoratore subordinato alla prestazione in sé considerata, indipendentemente dal tipo di contratto in cui è dedotta". Per l'applicazione degli aspetti della tutela del lavoro concernenti la retribuzione, "assume rilievo non tanto lo svolgimento di fatto di un'attività di lavoro connotata da elementi di subordinazione, quanto il tipo di interessi cui l'attività è funzionalizzata e il corrispondente assetto di situazioni giuridiche in cui è inserita. Devono cioè concorrere tutte le condizioni che definiscono la subordinazione in senso stretto, peculiare del rapporto di lavoro, la quale è un concetto più pregnante e insieme qualitativamente diverso dalla subordinazione riscontrabile in altri contratti coinvolgenti la capacità di lavoro di una delle parti. La differenza è determinata dal concorso di due condizioni che negli altri casi non si trovano mai congiunte: l'alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e l'alienità dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce. Quando è integrata da queste due condizioni, la subordinazione non è semplicemente un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante l'incorporazione della prestazione di lavoro in una organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse (individuale) giuridicamente tutelato. A differenza del prestatore di lavoro definito dall'art. 2094 c.c., il socio lavoratore di una cooperativa di lavoro è vincolato da un contratto che, se da un lato lo obbliga a una prestazione continuativa di lavoro in stato di subordinazione rispetto alla società, dall'altro lo rende partecipe dello scopo dell'impresa collettiva e corrispondentemente gli attribuisce poteri e diritti di concorrere alla formazione della volontà della società, di controllo sulla gestione sociale e infine il diritto ad una quota degli utili".

²¹⁷ Come modificata dalla l. 6 febbraio 1996, n. 52.

²¹⁸ Per un esame complessivo della l. n. 381/91, v. MARIANI, 1992, I, 209 ss., il quale ricorda come, nei lavori preparatori, si rinveniva talora l'utilizzo di due diverse denominazioni, rispettivamente di "cooperative di solidarietà sociale" e di "cooperative di produzione e lavoro integrate". L'analisi del lavoro svolto nelle cooperative sociali si rinviene in DOND, 1999, 547 e PIZZOFERRATO, 1999, 115 ss.; alcuni spunti anche in BIAGI, 1991, 3289.

²¹⁹ Corte cost. 28-4-1992, n. 202, *GIC*, 1992, 1838.

cooperative sociali il legislatore ha previsto - quale componente qualificante dell'attività di solidarietà - la gratuità delle prestazioni rese da alcuni aderenti: l'art. 2 della legge n. 381/91 riconosce infatti agli statuti la possibilità di prevedere la presenza di soci volontari - in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa stessa - che prestano la loro attività gratuitamente e ai quali può essere corrisposto "soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci". A ben vedere, peraltro, la presenza dei soci volontari nelle cooperative sociali è non solo parziale, ma anche eventuale, a differenza delle organizzazioni di volontariato di cui alla l. n. 266/91, che si avvalgono "in modo determinante e prevalente" delle prestazioni dei propri aderenti.

Obbligatoria risulta, invece, la presenza dei soci svantaggiati²²⁰, nella misura minima del 30 per cento dell'insieme dei lavoratori della cooperativa sociale, ma solo con riguardo a quelle di inserimento lavorativo di cui alla lett. b) dell'art. 1, co. 1, l. n. 381/91²²¹; per essi risultano inoltre azzerate le aliquote contributive previdenziali (art. 4, co. 3).

Con riferimento alla disciplina della prestazione lavorativa svolta all'interno della cooperativa sociale, di particolare rilievo appaiono i contenuti del contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali, siglato il 1° aprile 1992 e rinnovato il 27 maggio 1997, per il periodo 1° aprile 1995-31 dicembre 1997, con clausola di rinnovo tacito annuale²²². Fermo restando che il rapporto del socio volontario con la società cooperativa rimane regolato dalla l. n. 381 e dalle clausole degli atti costitutivi delle singole cooperative sociali (art. 2, co. 3, l. n. 381²²³), il CCNL offusca "l'elemento di strutturale diversità fra i concorrenti paradigmi negoziali, rinvenibile in particolare nella partecipazione alla gestione dei mezzi di produzione ed ai risultati economici" (PIZZOFERRATO, 1999, 117): i lavoratori subordinati²²⁴, i soci ordinari lavoratori ed i soci svantaggiati vengono infatti equiparati quanto al trattamento economico complessivo, da assicurarsi nella misura minima prevista dal contratto a tutte e tre le tipologie di prestatori di lavoro. Alla parificazione sotto il profilo retributivo non corrisponde, però, quella del trattamento normativo, la cui sfera di applicazione risulta limitata ai lavoratori subordinati ed ai soci svantaggiati: in relazione alla loro particolare condizione soggettiva, a questi ultimi vengono poi riconosciute specifiche garanzie aggiuntive (corsi di formazione mirati, riduzione dell'orario di lavoro, permessi, ecc...).

1. Considerazioni finali e prospettive de iure condendo

Il tentativo, condotto all'interno del presente lavoro, di operare una tipizzazione dei profili giuslavoristici del settore non profit consente di delineare brevemente alcuni possibili scenari futuri per una più organica disciplina delle prestazioni lavorative svolte all'interno del settore.

Sotto il profilo della regolamentazione collettiva del lavoro, è emerso come manchi, a tutt'oggi, una contrattazione collettiva unitaria del settore non profit, "sicché si applica solo quella siglata dalla associazione datoriale cui aderisca l'organizzazione non profit, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta (con palese divaricazione dei trattamenti minimi retributivi)" (CARINCI, 1999, 9). Nel settore delle cooperative sociali, peraltro, la contrattazione collettiva - come si è già avuto modo di evidenziare - ha di fatto equiparato il trattamento economico-normativo riconosciuto al socio ordinario, al socio svantaggiato e al lavoratore dipendente, anticipando in qualche modo i contenuti del disegno di legge presentato dall'ex Ministro del Lavoro Treu, ove - discostandosi nettamente dal prevalente

²²⁰ Ai sensi dell'art. 4, co. 1, della l. n. 381 rientrano in tale categoria gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

²²¹ Per tale tipologia di cooperative sociali, la dottrina ha rilevato come esse - diversamente dall'altro modello di cooperativa sociale, in cui lo scopo mutualistico prevalente è quello esterno, di soddisfare l'interesse di una collettività di possibili fruitori a ricevere un servizio a costi inferiori rispetto a quelli di mercato, grazie alle agevolazioni previste dalla l. n. 381 - si caratterizzano per il perseguimento dello "scopo mutualistico interno di favorire l'accesso al lavoro di soggetti portatori d'handicap ovvero in posizione di particolare debolezza contrattuale. La finalità sociale consiste in questo caso nell'offrire a tali persone l'occasione di svolgere un'attività lavorativa remunerata, seppure alle condizioni e secondo le modalità previste per i soci delle cooperative di produzione e lavoro". PIZZOFERRATO, 1999, 116 (corsivo nostro).

²²² Per una dettagliata analisi dei contenuti del CCNL, v. NOGLER, 1999, 125 ss., il quale si sofferma a lungo anche sui profili connessi alla invero scarsa applicazione di tale regolamentazione collettiva.

²²³ Ai sensi del quale "ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

²²⁴ Solo con riferimento ad essi è poi consentita la possibilità di optare per un trattamento economico normativo differenziato, essendo possibile applicare le previsioni contenute nel CCNL corrispondente al settore merceologico di attività svolta dell'impresa.

orientamento giurisprudenziale, che nega la doppia titolarità dei rapporti giuridici (societario/lavoristico) in capo al socio lavoratore - viene ammessa la configurazione di un rapporto di lavoro nell'ambito di uno schema negoziale di scambio ulteriore rispetto al contratto sociale. In tale ipotesi, risulterebbe ammessa - anche nel caso in cui il lavoro svolto rientri nell'oggetto sociale e nei fini istituzionali della cooperativa - l'analisi, caso per caso, delle modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa, con la contestuale applicazione di discipline appartenenti a diversi tipi contrattuali²²⁵.

L'esigenza di una necessaria revisione normativa generale della materia risulta oramai sempre più richiesta non solo dalle strutture sindacali, ma anche dallo stesso mondo cooperativo, per i quali l'uso degenerato dello strumento cooperativo è considerato uno dei più gravi limiti alla concreta possibilità di tutelare strati sempre più ampi di lavoratori (soprattutto giovani, disoccupati, immigrati), nonché la concorrenza leale tra le imprese (ANDREONI, 1999, 78). Si tratta allora di valutare quale linea ricostruttiva seguire: se configurare il socio lavoratore alla stregua di un vero lavoratore subordinato, di modo che il socio prima concorre a creare una impresa per la quale lavorare, e con essa poi instaura un normale rapporto di lavoro (che verrebbe a costituire, quindi, una vicenda contrattuale ulteriore rispetto al vincolo sociale)²²⁶; oppure se considerare la prestazione lavorativa come adempimento del contratto sociale (configurazione, quest'ultima, cara al movimento cooperativo), riconoscendo però al socio lavoratore, nel contempo, l'estensione di alcune delle tutele proprie del lavoro subordinato.

Con riferimento al c.d. lavoro gratuito, le osservazioni fin qui svolte portano a concludere nel senso della necessaria verifica, di volta in volta, della autenticità delle scelte del prestatore, soprattutto se esse comportano un impegno totale da parte di quest'ultimo: a tal fine, potrà tenersi conto del carattere non profit dell'organizzazione beneficiaria dell'attività, ovvero del comportamento complessivo del lavoratore, dal quale sia possibile evincere una concezione della vita coerente con una scelta forte di gratuità (MENGHINI, 1989, 159). E' però necessario evitare il proliferare di forme di c.d. semivolontariato, attuato mediante la corresponsione di somme inferiori di quelle proprie di una normale retribuzione: il lavoro dipendente semigratuito non può, infatti, essere ammesso, non potendo l'ispirazione solidaristica della prestazione giustificare l'abbassamento delle garanzie proprie del lavoro subordinato (MENGHINI, 1998, 96).

In un'ottica di più ampio respiro, deve infine ricordarsi la prospettazione della *reductio ad unitatem* del paradigma contrattuale descrittivo del lavoro subordinato gratuito attraverso una revisione della fattispecie legale tipica di cui all'art. 2094 c.c.²²⁷. La questione si inserisce all'interno di un ben più ampio e vivace dibattito dottrinale, concernente la riorganizzazione normativa del complessivo regime protettivo lavoristico, e sfociato nella elaborazione di una pluralità di ricostruzioni applicative, delle quali non è consentito - per evidenti ragioni - dar conto in questa sede. Può qui solo ricordarsi come, aderendo all'impostazione ricostruttiva che muove dall'abbassamento delle soglie minimali di tutela riferibili al modello generale di subordinazione (art. 2094 c.c.) e dal contestuale loro "incremento progressivo in relazione alla sussistenza di peculiari connotati descrittivi addizionali, rivelatori di più intense esigenze protettive" (PIZZOFERRATO, 1999, 458), potrebbe ipotizzarsi la ricomprensione, all'interno del tipo legale, della "fattispecie del lavoro eseguito *ex contractu* senza fine di lucro diretto, secondo determinate modalità attuative. Il modello di riferimento si colorirebbe così di una variante gratuita liberamente fruibile dalle parti interessate, senza temere il rischio di una invalidazione dell'autonomia contrattuale *ex post*, in seguito al riscontro negativo di meritevolezza ex art. 1322, comma secondo, c.c." (ID., 461).

BIBLIOGRAFIA

²²⁵ Siffatta conclusione è stata già avallata, in sede giurisprudenziale, dalla ricordata pronuncia della Cass. 3 marzo 1998, n. 2315.

²²⁶ Rileva peraltro ANDREONI, 1999, 79 come, perseguendo tale soluzione, "nulla impedisce che quelle positive caratteristiche differenziali derivanti dall'essere socio si riflettano sul rapporto di lavoro atteggiandolo come rapporto di lavoro speciale"; tale specialità consentirebbe di mantenere tratti differenziali giustificati dall'essere il lavoratore partecipe di un'impresa esercitata in comune (quali, ad es., la flessibilizzazione delle norme in materia di qualifiche, mansioni, orari, trasferimenti, salari).

²²⁷ PIZZOFERRATO, 1999, 455 ss.

- ANDREONI (1998), *Il socio lavoratore delle cooperative di produzione e lavoro: la configurazione attuale e le prospettive di riforma*, in *Riv. Giur. Lav.*, I.
- ANGELONI (1994) *Liberalità e solidarietà*, Padova.
- BALESTRA (1996), *L'impresa familiare*, Milano.
- BENTIVOGLI (1994), *La solidarietà nei contratti di lavoro*, in *Riv. del volontariato*, Documenti, suppl. n. 11.
- BIAGI (1983), *Cooperative e rapporti di lavoro*, Angeli, Milano.
- BIAGI (1991), *Il socio e la cooperativa di lavoro*, in *Dir. Prat. Lav.*, n. 50.
- BONFANTE (1991), *Legge sul volontariato e cooperative di solidarietà sociale*, in *Società*.
- BONFANTE (1997), *Cooperative di lavoro e trattamento del socio: quale mutualità*, in AA.VV., *Il lavoro e l'impresa cooperativa*, Roma, Ed. cooperative.
- BRUSCUGLIA (a cura di) (1993), *Commentario alla l. 11 agosto 1991, n° 266*, in NLCC.
- CANAVESI (1991), *Brevi note sul lavoro di volontariato*, in *Dir. Lav. Marche*.
- CAPUTI JAMBRENGHI M.T.P. (1997), *Profili dell'organizzazione pubblica del volontariato*, Milano.
- CARINCI (1999), *Il non profit. Itinerari giuridico istituzionali*, in Carinci (a cura di), *Non profit e volontariato*, Milano.
- CASAGNI (1996), *La qualità di "persona svantaggiata": prime interpretazioni in tema di cooperative sociali*, in *Riv. Critica Dir. Lav.*
- CASSESE e FRANCHINI (1989), *La nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo: il quadro generale*, DS.
- CHECCHINI (1977), *Rapporti non vincolanti e regola di correttezza*, Padova.
- COLOMBO (1996), *Aspetti fiscali della legge-quadro sul volontariato*, RDoC.
- DELL'OLIO (1986), *Retribuzione e tipo di rapporto: lavoro in cooperativa, impresa familiare, volontariato*, *Dir. Lav.*, 1986, I.
- DONDI (1999), *Sul lavoro nelle cooperative sociali*, in *Riv. Giur. Lav.*
- GALGANO (1976), *Le società per azioni. Le altre società di capitali. Le cooperative*, Bologna.
- GAROFALO (1992), *Legislazione e contrattazione collettiva nel 1991*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, n. 54.
- GHERA (1996), *Diritto del lavoro*, Bari, 1996.
- GHEZZI-ROMAGNOLI (1980), *Il rapporto di lavoro*, Bologna.
- GRASSO (1996), *Sulla negata qualità di "lavoratore subordinato" al socio di cooperative di produzione e lavoro*, in *Dir. Lav.*, I.
- ITALIA (1992), *Il volontariato*, Milano.
- LASSANDARI (1997), *Tecniche di tutela e soggetti deboli nel mercato del lavoro*, in *Riv. Giur. Lav.*, I.
- LASSANDARI (1998), *Lavoro e associazione*, in AA.VV., *Diritto del lavoro*, Commentario diretto da Carinci, Torino, vol. II.
- LIPARI (1997), *"Spirito di liberalità" e "spirito di solidarietà"*, RTDPC.
- LIPARI, PIEPOLI, TAVAZZA (1980), *Volontariato e pubblici poteri: la legislazione nazionale e regionale e le convenzioni con gli enti pubblici*, in *Volontariato, società e pubblici poteri*, Bologna.
- MAGRINI (1973), voce "Lavoro (Contratto individuale)", in *Enc. Dir.*, XXIII, Milano.
- MARIANI (1992), *La legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, I.
- MARIANI (1993), *Sub art. 2*, in *Legge-quadro sul volontariato. Commentario* a cura di Bruscutiglia, NLCC.
- MARIANI (1993b), *Sub art. 17*, in *Legge-quadro sul volontariato. Commentario* a cura di Bruscutiglia, NLCC.
- MARIANI (1997), *Cooperativa di lavoro* (voce), *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento - Vol. I., Milano, 451.
- MARIANI (1997), *Soci di cooperative licenziate e indennità di mobilità*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, II.
- MENGHINI (1989), *Nuovi valori costituzionali e volontariato*, Milano.
- MENGHINI (1992), *Il lavoro nella legge-quadro sul volontariato*, RGL, I.
- MENGHINI (1998), *Lavoro gratuito e volontariato*, in AA.VV., *Diritto del lavoro*, Commentario diretto da Carinci, Torino, vol. II.
- MONTUSCHI (1993), *Il contratto di lavoro fra pregiudizio e orgoglio giuslavoristico*, in *Lavoro e diritto*.
- NOGLER (1998), *Nuove incertezze sulla qualificazione della prestazione lavorativa del socio di cooperativa*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, II.
- NOGLER (1999), *Il lavoro nel settore non profit: profili collettivi*, in Carinci (a cura di), *Non profit e volontariato*, Milano.

- OLIVELLI (1991), *Volontariato e sicurezza sociale*, in *Dir. Lav. Marche*.
- OLIVETTI (1994), *Volontariato*, in *Enc. Giur.*, XXXII, Roma.
- PANICO e PICCIOTTO (1992), *La legge quadro sul volontariato*, Napoli.
- PANUCCIO (1987), *La natura giuridica del rapporto di volontariato*, in *Promozione e formazione del volontariato*, Bologna.
- PANUCCIO (1993), *Volontariato*, in *Enc. Dir.*, XLVI.
- PAOLUCCI (1995), *Principi in materia di organizzazione e gestione del personale*, in CARINCI (a cura di), *Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Dal D.lgs. n. 29/1993 alla Finanziaria 1995*, Milano.
- PARISELLA (1998), *Cooperative di lavoro e previdenza sociale*, Milano.
- PETTINATO (1995), *Nozione e regime di "attività commerciali marginali" ai fini del trattamento tributario degli enti di volontariato*, in *Non profit*, 1995.
- PINELLI (1983), *Discipline e controlli sulla "democrazia interna" dei partiti*, Padova.
- PIZZOFERRATO (1995), *Gratuità e lavoro subordinato*, in *Lavoro e Diritto*.
- PIZZOFERRATO (1999), *Il lavoro nel settore non profit: profili individuali*, in Carinci (a cura di), *Non profit e volontariato*, Milano.
- PONZANELLI (1996) *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino.
- RIGANO (1993), *L'attuazione dei principi della legge sul volontariato: l'istituzione dei registri regionali*, Re.
- RIGANO (1995), *La libertà assistita. Associazionismo privato e sostegno pubblico nel sistema costituzionale*, Padova.
- RIDOLA (1982), *Partiti politici*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano.
- ROSSANO (1990), *Partiti politici*, in *Enc. giur.*, XXII, Roma.
- ROSSI (1992), *Principio di solidarietà e legge-quadro sul volontariato*, GiC.
- RUSCIANO (1992), *Universalità vs. specialità degli statuti giuridici del lavoro dipendente*, in *Lavoro e diritto*.
- SANLORENZO (1996), *Cooperative di lavoro e tutela del socio lavoratore*, in *Riv. Critica Dir. Lav.*
- TREU (1968), *Onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro*, Milano.
- VALLEBONA (1991), *Il lavoro in cooperativa*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, I.
- VALLEBONA (1999), *Istituzioni di diritto del lavoro. II - Il rapporto di lavoro*, Torino.
- ZOLI (1996), *Cooperativa di lavoro e tutela del socio*, in *Lav. Giur.*